

RAIFFEISEN

Raiffeisen Cassa pensioni



Raiffeisen Cassa pensioni
società cooperativa

Regolamento organizzativo, sugli accantonamenti e d'investimento

Valido dal 1° luglio 2024

Indice

Premessa	2
1 Organizzazione	3
1.1 Disposizioni comuni	3
1.2 Amministrazione	4
1.3 Controllo	7
2 Costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione	9
2.1 Basi	9
2.2 Basi tecnico-assicurative	9
2.3 Capitale di previdenza degli assicurati attivi	9
2.4 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendita	9
2.5 Accantonamenti tecnici	9
2.6 Riserva per variazioni di valore	10
2.7 Fondi liberi e loro utilizzo	10
2.8 Modifica delle disposizioni per la costituzione di accantonamenti e riserve per variazioni	10
3 Investimento patrimoniale	11
3.1 Principi	11
3.2 Integrità e lealtà nella amministrazione patrimoniale	11
3.3 Sostenibilità	12
3.4 Gestori patrimoniali e manager del portafoglio immobiliare	12
3.5 Sorveglianza e resoconto	13
3.6 Direttive generali d'investimento	13
3.7 Struttura patrimoniale strategica	13
3.8 Principi di valutazione	13
3.9 Indice di riferimento (benchmark)	13
3.10 Direttive di investimento per singole categorie d'investimento	14
3.11 Immobili	15
3.12 Gestione dei rischi	16
4 Disposizioni finali	17
Allegato: Strategia d'investimento	18
Allegato: glossario	19

Premessa

In base all'art. 36 lett. f–g dello statuto, il Consiglio di Amministrazione emana il seguente regolamento:

esso riunisce le aree tematiche organizzazione, accantonamenti e investimento patrimoniale da regolamentare conformemente alle disposizioni di legge, illustrandole in maniera particolareggiata sulla base dello Statuto della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa (di seguito Cassa pensioni).


- In una prima parte sono regolamentati i principi dell'organizzazione e i poteri e le competenze degli organi e dei funzionari della Cassa pensioni.
- La seconda parte descrive le modalità con cui la Cassa pensioni gestisce la costituzione di accantonamenti e riserve per fluttuazione.
- La terza e ultima parte illustra i principi, le direttive, i compiti e le competenze associati alla gestione del patrimonio della Cassa pensioni.

Salvo menzione contraria espressa, nel presente regolamento i termini che designano delle persone si applicano a tutti i sessi.

1 Organizzazione

La denominazione «Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa» indica una società cooperativa ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero con sede a San Gallo. La Cassa pensioni ha lo scopo di assicurare i collaboratori del Gruppo Raiffeisen e della Cassa pensioni stessa così come i loro superstiti contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.

L'Assemblea dei Delegati, in quanto organo politico supremo, ricopre la funzione di Assemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei Delegati assolve ai compiti e agli obblighi strategici non delegabili per legge e si assume la responsabilità giuridica generale.



Il presente Regolamento organizzativo stabilisce le competenze e gli obblighi dei funzionari incaricati della gestione strategica e operativa della Cassa pensioni (area all'interno della linea tratteggiata nel grafico precedente).

1.1 Disposizioni comuni

1.1.1 Organi e funzionari

Oltre all'Assemblea dei Delegati, la Cassa pensioni prevede i seguenti organi e funzionari:

Organi

- Consiglio di Amministrazione
- Commissione d'investimento
- Direzione
- Ufficio di revisione

Funzionari

- Direttore
- Responsabile Consulenza e servizi agli assicurati
- Responsabile Investimenti & Finanze
- Responsabile Consulenza specialistica & Comunicazione
- Responsabile Immobili
- Perito in materia di previdenza professionale
- Consulente per la protezione dei dati

1.1.2 Integrità e lealtà

Le persone incaricate della gestione o amministrazione della Cassa pensioni o della sua amministrazione patrimoniale devono godere di ottima reputazione e garantire un'attività irreprensibile. Esse sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciario e, nella loro attività, sono tenute a tutelare gli interessi degli assicurati dell'istituzione di previdenza.

A questo scopo si impegnano affinché non insorgano conflitti di interessi a causa della propria situazione personale e professionale. Eventuali legami d'interesse devono essere comunicati annualmente all'organo supremo. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente diritto economico su aziende che intrattengono una relazione d'affari con la Cassa pensioni. I membri dell'organo supremo dichiarano i propri legami di interesse all'Ufficio di revisione.

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale della Cassa pensioni devono fissare le modalità di remunerazione e la loro entità, in modo chiaro e univoco, in una convenzione scritta. Esse devono cedere obbligatoriamente alla Cassa pensioni tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la Cassa pensioni e fornire ogni anno una dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione in cui confermano di aver ceduto tutti i vantaggi patrimoniali.

1.1.3 Responsabilità

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione o gestione della Cassa pensioni nonché il perito in materia di previdenza professionale rispondono di eventuali danni da essi arrecati intenzionalmente o per negligenza alla Cassa pensioni.

Qualsiasi organo della Cassa pensioni tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso.

1.1.4 Obbligo del segreto

Le persone coinvolte nella previdenza professionale sono soggette a un obbligo assoluto di segretezza nei confronti di terzi riguardo alle condizioni personali e finanziarie della persona assicurata e del datore di lavoro.

L'obbligo del segreto continua a sussistere anche dopo avere lasciato la carica o l'azienda.

1.1.5 Informazione

La Cassa pensioni è tenuta a informare annualmente in modo adeguato i propri assicurati in merito:

- ai diritti alle prestazioni, al salario coordinato, all'aliquota contributiva, all'aver di vecchiaia nonché alla prestazione di uscita prevista dal regolamento (art. 2 LFLP);
- all'organizzazione e al finanziamento;
- ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Su richiesta, devono essere consegnati agli assicurati il rendiconto annuale e il rapporto di gestione. La Cassa pensioni è tenuta inoltre, su richiesta, a fornire agli assicurati informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio tecnico-assicurativo, sulle spese amministrative, sul calcolo del capitale di copertura, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

Resta escluso dalla consultazione qualsivoglia documento che contenga informazioni circa le condizioni personali e finanziarie di altre persone assicurate, dei beneficiari di rendita o del datore di lavoro.

1.2 Amministrazione

1.2.1 Consiglio di Amministrazione

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è un organo a composizione paritetica e si compone del medesimo numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei collaboratori assicurati.

Esso è formato da un minimo di sei a un massimo di dieci membri. A tale proposito è da prestare attenzione a una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche e dei sessi.

Idealmente, i nuovi membri integrano e ampliano le qualifiche all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione garantisce la formazione di base e la formazione continua dei suoi membri.

Elezione

Il Consiglio di Amministrazione di Raiffeisen Svizzera propone i rappresentanti dei datori di lavoro, tra cui almeno due rappresentanti delle Banche Raiffeisen. In assenza di motivi cogenti, non è possibile presentare ulteriori proposte in sede di Assemblea dei Delegati.

Come rappresentanti dei collaboratori nel Consiglio di Amministrazione possono essere elette soltanto persone impiegate e assicurate presso un datore di lavoro che aderisca alla Cassa pensioni. I rappresentanti dei collaboratori vengono proposti dai circondari elettorali. L'Assemblea dei Delegati può elegerli solamente entro la cerchia dei rappresentanti dei collaboratori proposti per l'elezione e almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentante dei collaboratori di Raiffeisen Svizzera.

Costituzione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra le sue fila il presidente e il vicepresidente. Se il presidente è un rappresentante dei datori di lavoro, i rappresentanti dei collaboratori hanno diritto alla vicepresidenza, e viceversa.

Durata del mandato, limite d'età

Il mandato ha una durata di due anni. La rielezione è consentita.

Qualora un membro si ritiri prima della scadenza del mandato, per la restante durata un nuovo membro eletto subentra al posto del predecessore.

Un membro può far parte del Consiglio di Amministrazione

al massimo per 12 anni.

I rappresentanti dei collaboratori escono automaticamente dal Consiglio di Amministrazione quando cessa la loro affiliazione presso la Cassa pensioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono lasciare il Consiglio di Amministrazione al termine del periodo amministrativo in cui compiono il 65° anno di età.

Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, fisicamente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici, ogniqualvolta le attività lo richiedano, e comunque almeno quattro volte l'anno. Il presidente, tre membri del Consiglio di Amministrazione o la Direzione possono in ogni momento richiedere una riunione.

La convocazione è a cura del presidente, o in caso di suo impedimento, del vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, di un altro membro.

Deliberazione e verbale

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare se sono presenti almeno due terzi dei membri o, in caso di deliberazioni per circolazione degli atti, se più di due terzi dei membri esprimono il loro voto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera ed elegge a maggioranza assoluta dei membri presenti o, in caso di delibere per circolazione degli atti, a maggioranza assoluta di tutti i membri. In caso di parità di voti, il voto del presidente rispettivamente del vicepresidente vale il doppio, con un cambio del ruolo cui spetta il voto decisivo ad ogni nuova elezione per il rinnovo generale del Consiglio di Amministrazione, secondo un principio di alternanza tra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei collaboratori. In altre parole, se il voto decisivo compete al Presidente e questo è un rappresentante del datore di lavoro, il voto decisivo per il successivo periodo di mandato spetterà obbligatoriamente al rappresentante dei collaboratori.

In merito alle delibere del Consiglio di Amministrazione si deve redigere un verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal redattore del verbale. Le delibere adottate per circolazione degli atti devono essere verbalizzate in occasione della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

Compiti e competenze

Al Consiglio di Amministrazione spetta la direzione generale della Cassa pensioni; esso garantisce l'adempimento delle mansioni previste dalla legge, determina gli obiettivi strategici e i principi della Cassa pensioni nonché i mezzi per la loro attuazione. Esso stabilisce l'organizzazione della Cassa pensioni, ne garantisce la stabilità finanziaria e vigila sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare i seguenti compiti e competenze:

- a) definisce la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Delegati, raccoglie le proposte di elezione per il Consiglio di Amministrazione all'attenzione dell'Assemblea dei Delegati e prende posizione sulle

- proposte presentate all'Assemblea dei Delegati, dispone di una votazione per corrispondenza e decide sull'impiego di mezzi di comunicazione digitali per lo svolgimento dell'Assemblea dei delegati o della votazione per corrispondenza;
- b) allestisce il Rendiconto annuale all'attenzione dell'Assemblea dei Delegati;
- c) stabilisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza;
- d) delibera in merito all'impiego dell'utile di esercizio;
- e) definisce l'organizzazione;
- f) struttura la contabilità;
- g) elegge i membri della Commissione d'investimento;
- h) definisce la strategia di investimento e approva il budget;
- i) emana i regolamenti necessari alla gestione e alla delimitazione delle competenze;
- j) emana il Regolamento di previdenza, il Regolamento d'investimento, il Regolamento organizzativo, il Regolamento sugli accantonamenti e il Regolamento sulla liquidazione parziale;
- k) stabilisce l'importo e le modalità di pagamento della remunerazione per il Consiglio di Amministrazione e la Commissione d'investimento;
- l) nomina e revoca il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale ai sensi delle disposizioni della LPP;
- m) decide in merito alla riassicurazione totale o parziale dell'istituzione di previdenza e all'eventuale riassicuratore;
- n) sceglie le basi tecnico-assicurative in accordo con il perito;
- o) verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento del patrimonio e gli impegni;
- p) definisce il contributo alle spese amministrative e il tasso d'interesse per l'avere di vecchiaia e i conti capitale;
- q) nomina e revoca il Direttore e i membri della Direzione e nomina gli aventi diritto di firma completa e i procuratori;
- r) delibera in merito all'esclusione di membri;
- s) tratta altri argomenti che ai sensi della legge e dello statuto non possono essere affidati a un altro organo;
- t) è l'organo supremo di gestione patrimoniale;
- u) stabilisce i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali nell'ambito delle regolamentazioni della OPP 2 nonché svolge e monitora il processo di investimento;
- v) autorizza la strategia di investimento a lungo termine, le direttive d'investimento e decide in merito a eventuali estensioni ai sensi dell'art. 50 OPP 2. La strategia di investimento deve essere documentata nel Regolamento d'investimento;
- w) delega la competenza per l'attuazione della strategia di investimento nell'ambito dei principi, della determinazione degli obiettivi e delle direttive alla Commissione d'investimento;
- x) nomina i membri e il presidente della Commissione d'investimento;
- y) nomina uno o più membri del Consiglio di Amministrazione che verificano gli esiti della revisione, della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno (SCI) e che riferiscono in merito ai risultati a cadenza annuale all'intero Consiglio di Amministrazione;
- z) la modificazione della riserva per variazioni di valore è definita in FER26. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione decide in merito all'entità, alla costituzione e allo scioglimento delle riserve per variazioni di valore teoriche e/o perseguite, su istanza della Commissione d'investimento e in funzione della strategia e dei risultati di investimento;
- aa) emana direttive specifiche per le singole categorie d'investimento contenute nelle Appendici 3 e 4;
- ab) verifica la corretta applicazione della strategia di investimento a lungo termine e il rispetto delle direttive d'investimento;
- ac) riceve due volte l'anno da una società di controllo degli investimenti indipendente informazioni sull'attività di investimento e sull'attuale composizione patrimoniale nell'ambito di una comunicazione scritta o in persona e si accerta che vengano rispettate le disposizioni di legge, i regolamenti nonché i principi e le direttive stabiliti dal CdA stesso; corregge immediatamente le discrepanze riscontrate adottando le necessarie misure;
- ad) in caso di avvenimenti particolari (come ad es. un rischio acuto gravante su valori patrimoniali) è sempre autorizzato e tenuto a disporre provvedimenti adeguati in relazione allo scopo previdenziale; ove la situazione lo richieda, esso informa immediatamente i datori di lavoro affiliati, i soci e le autorità di vigilanza competenti;
- ae) controlla l'osservanza dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 48l OPP 2;
- af) assicura che la Direzione informi i destinatari circa l'andamento degli investimenti patrimoniali con cadenza almeno trimestrale;
- ag) su istanza della Commissione d'investimento decide in merito a investimenti e disinvestimenti che superino i CHF 50 milioni nel settore degli immobili diretti;
- ah) garantisce che i principi della Legge sulla protezione dei dati siano rispettati in ogni momento.

Comitati

Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con compiti a tempo determinato o indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina gli obblighi e le competenze dei comitati permanenti nell'ambito di un regolamento. Resta salva la responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la deliberazione e la redazione del verbale vale per analogia quanto disposto ai precedenti punti.

Remunerazione

Per l'attività svolta il Consiglio di Amministrazione viene remunerato come segue (p.a.):

- Presidente: CHF 30'000, di cui CHF 27'600 come onorario e CHF 2'400 come spese forfettarie;
- Vicepresidente: CHF 24'000, di cui CHF 21'600 come onorario e CHF 2'400 come spese forfettarie;
- altri membri: CHF 18'000, di cui CHF 15'600 come onorario e CHF 2'400 come spese forfettarie.

La remunerazione viene versata dalla Cassa pensioni al singolo membro del Consiglio di Amministrazione a titolo di pagamento del salario.

1.2.2 Commissione d'investimento

Composizione

Alla commissione d'investimento vengono nominati specialisti interni ed esterni, laddove almeno un membro appartiene al Consiglio di Amministrazione.

Essa è formata da un minimo di cinque fino a un massimo di sette membri. Il Consiglio di Amministrazione può nominare alla Commissione d'investimento altri specialisti senza diritto di voto.

Compiti e competenze

La Commissione d'investimento ha in particolare i seguenti compiti e competenze:

- a) predisporre le basi decisionali per la fissazione della strategia di investimento a lungo termine;
- b) sorveglia il rispetto delle disposizioni sancite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, l'attività di investimento e il buon esito di quest'ultima nonché l'operato dei gestori patrimoniali e all'occorrenza avvia misure correttive;
- c) essa si riunisce almeno sei volte l'anno;
- d) ha facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Il presidente detiene il voto decisivo. Le delibere per mezzo di circolare risp. mediante comunicazione telefonica richiedono la maggioranza assoluta di tutti i membri;
- e) all'occorrenza, può essere convocato in qualsiasi momento da uno dei membri;
- f) Presenta istanza di modifica della strategia di investimento a lungo termine;
- g) è responsabile della realizzazione della struttura patrimoniale strategica stabilita dal Consiglio di Amministrazione, prende decisioni in materia di investimenti nel quadro delle fasce tattiche di applicazione della strategia e conferisce al Responsabile Investimenti & Finanze l'incarico di operare le necessarie rettifiche, per mezzo di una direttiva tattica;
- h) decide in merito alle banche e ai gestori patrimoniali che collaborano con la Cassa pensioni e informa il Consiglio di Amministrazione in tal senso;
- i) regola l'attività dei gestori patrimoniali (banche, manager di portafoglio, gestori immobiliari), per mezzo di mandati di gestione patrimoniale chiaramente definiti e di specifiche direttive d'investimento;
- j) decide in merito all'acquisto e alla vendita di immobili e designa i mediatori;
- k) decide in merito alla concessione di ipoteche;
- l) determina l'entità del securities lending consentita;
- m) controlla il piano di liquidità e di investimento allestito dal Responsabile Investimenti & Finanze;
- n) decide in merito all'assegnazione di risorse ai gestori patrimoniali, in accordo con la strategia d'investimento approvata dal Consiglio di Amministrazione e in linea con le fasce tattiche di applicazione (rebalancing);
- o) controlla che il Responsabile Investimenti & Finanze attui il rebalancing;
- p) sorveglia periodicamente il rispetto delle disposizioni sancite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- q) sorveglia l'operato dei gestori patrimoniali, l'attività di investimento e il buon esito di quest'ultima e all'occorrenza avvia misure correttive;
- r) nel quadro del budget, può trasferire funzioni di monitoraggio a terze persone indipendenti;
- s) aggiorna periodicamente il Consiglio di Amministrazione in merito all'attività di investimento e al buon esito di quest'ultima, sia sul piano delle categorie di investimento che su quello del patrimonio complessivo;
- t) in ogni seduta redige un verbale che viene messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione in forma idonea.

Remunerazione

Per l'attività svolta la Commissione d'investimento è remunerata come segue (p.a.):

- Presidente: CHF 30'000, di cui CHF 27'600 come onorario e CHF 2'400 come spese forfettarie;
- sostituto: CHF 20'000, di cui CHF 17'600 come onorario e CHF 2'400 come spese forfettarie;
- altri membri: CHF 18'000, di cui CHF 15'600 come onorario e CHF 2'400 come spese forfettarie.

La remunerazione viene versata dalla Cassa pensioni al singolo membro della Commissione d'investimento a titolo di pagamento del salario.

1.2.3 Direzione

Alla Direzione compete la gestione. Essa ha l'obbligo di gestire le operazioni della Cassa pensioni ai sensi della legge e dello statuto, nonché in base a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione.

Essa è responsabile dell'attuazione della strategia di investimento e del regolamento sulla previdenza stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. È inoltre responsabile della strutturazione del sistema di controllo interno (SCI).

I membri della Direzione partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, della Commissione d'investimento e dei comitati in accordo con il presidente del Consiglio di Amministrazione. Essi detengono voto consultivo e hanno diritto di proposta. La Direzione è composta dal Direttore, dal Responsabile Consulenza e servizi agli assicurati, dal Responsabile Investimenti & Finanze, dal Responsabile Consulenza specialistica & Comunicazione e dal Responsabile Immobili.

Direttore

Il Consiglio di Amministrazione incarica un Direttore di gestire le attività correnti della Cassa pensioni. Il Direttore deve essere in possesso di conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale. Il Direttore è responsabile in particolare:

- a) della gestione tecnica, operativa e del personale della Cassa pensioni;
- b) dell'elaborazione delle basi decisionali per il Consiglio

- di Amministrazione in merito alla strategia globale, alle operazioni attuariali e all'organizzazione;
- c) dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - d) del resoconto periodico agli organi sulle attività operative;
 - e) dell'allestimento e del rispetto del budget;
 - f) della sorveglianza del rispetto delle disposizioni in materia di integrità e lealtà (art. 48f-I OPP2) di tutte le persone e le istituzioni incaricate della direzione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale dell'istituto, nonché del resoconto annuale al Consiglio di Amministrazione;
 - g) la gestione del catalogo dei rischi e il controllo dell'attuazione del sistema di controllo interno (SCI).

Responsabile Consulenza e servizi agli assicurati

Il Responsabile Consulenza e servizi agli assicurati è responsabile dell'amministrazione tecnico-assicurativa e della consulenza agli assicurati ai sensi delle disposizioni regolamentari e legali. In particolare, è responsabile:

- a) dell'amministrazione tecnico-assicurativa (incl. chiusura annuale tecnica);
- b) della gestione specialistica e del personale del servizio «Consulenza e servizi agli assicurati»;
- c) della consulenza agli assicurati per tutte le questioni relative al 2° pilastro;
- d) della sostituzione del Direttore in ambiti tecnico-assicurativi;
- e) della collaborazione in sede di modifiche ai regolamenti e di progetti.

Responsabile Investimenti & Finanze

Il Responsabile Investimenti & Finanze è responsabile dell'attuazione e del monitoraggio della strategia d'investimento del Consiglio di Amministrazione nonché delle direttive tattiche della Commissione d'investimento ai sensi del Regolamento d'investimento. È responsabile inoltre della gestione delle finanze della Cassa pensioni. In particolare, è responsabile:

- a) dell'attuazione delle decisioni di investimento e del monitoraggio degli investimenti patrimoniali;
- b) della gestione specialistica e del personale del servizio «Investimenti & Finanze»;
- c) della garanzia di un'amministrazione degli investimenti adeguata alle esigenze e della trasparenza dei costi di gestione patrimoniale;
- d) della regolamentazione dell'attività dei gestori patrimoniali esterni e degli incaricati esterni per mezzo di mandati di gestione chiaramente definiti e del monitoraggio della rispettiva attività di investimento e del buon esito di quest'ultima;
- e) della pubblicazione periodica di bandi per gli investimenti esistenti. Valuta i risultati e li presenta alla Commissione d'investimento. La pubblicazione si effettua in base a un processo di valutazione stabilito;
- f) delle finanze della Cassa pensioni;
- g) della pianificazione, dell'ottimizzazione e del controllo della liquidità;

- h) della collaborazione in sede di modifiche ai regolamenti e di progetti.

Responsabile Consulenza specialistica & Comunicazione

Il Responsabile Consulenza specialistica & Comunicazione è responsabile dell'assistenza e della consulenza ai datori di lavoro affiliati e della veste comunicativa interna ed esterna della Cassa pensioni. In particolare, è responsabile:

- a) della consulenza ai Consigli di Amministrazione e alle Direzioni delle Banche Raiffeisen per questioni relative alla Cassa pensioni e della garanzia di un'organizzazione e di una comunicazione adeguate alle esigenze in merito all'Assemblea dei Delegati;
- b) della gestione specialistica e del personale del servizio «Consulenza specialistica & Comunicazione»;
- c) dell'attuazione e del coordinamento della comunicazione interna ed esterna e della gestione di richieste ad hoc alla Cassa pensioni;
- d) dell'attuazione e della garanzia della presenza (interna/esterna) e delle misure di comunicazione a livello centrale della Cassa pensioni;
- e) della collaborazione in sede di modifiche ai regolamenti e di progetti.

Responsabile Immobili

Il Responsabile Immobili si assume la responsabilità del portafoglio immobiliare diretto della Cassa pensioni. In particolare, è responsabile

- a) della conservazione del valore e della garanzia di un rendimento adeguato del portafoglio immobiliare diretto;
- b) della gestione specialistica e del personale del servizio «Immobili»;
- c) dell'attuazione delle necessarie decisioni di investimento e disinvestimento del Consiglio di Amministrazione risp. della Commissione d'investimento;
- d) del monitoraggio e del controllo periodico degli incaricati in relazione al portafoglio immobiliare diretto;
- e) della collaborazione in sede di modifiche ai regolamenti e di progetti.

1.3 Controllo

1.3.1 Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il giudizio della sua verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

La nomina dell'Ufficio di revisione spetta all'Assemblea dei Delegati.

L'Ufficio di revisione verifica se

- a) il rendiconto annuale e i capitali di risparmio sono conformi alle prescrizioni legali;
- b) l'organizzazione, la direzione e gli investimenti patrimoniali della Cassa pensioni sono conformi alle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- c) sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà dell'amministrazione del patrimonio e il rispetto

dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dal Consiglio di Amministrazione;

- d) i Fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti assicurativi sono stati impiegati conformemente alle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- e) in caso di sottocopertura la Cassa pensioni ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f) le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
- g) nei negozi giuridici resi pubblici con persone vicine siano tutelati gli interessi della Cassa pensioni.

L'Ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione sui risultati delle verifiche previste e, se necessario, commenta i risultati della verifica. Il rapporto certifica il rispetto delle relative prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del rendiconto annuale.

Ove l'Ufficio di revisione riscontri delle carenze, le indica nel proprio rapporto e stabilisce per la Cassa pensioni un termine adeguato per ripristinare la situazione regolare.

L'Ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l'autorità di vigilanza se il termine non viene rispettato, se la situazione della Cassa pensioni richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

1.3.2 Perito in materia di previdenza professionale

Il perito deve essere indipendente e deve formare il giudizio della sua verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

Ai sensi dell'art. 52e LPP il perito deve verificare periodicamente se:

- a) la Cassa pensioni offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
- b) le disposizioni tecnico-assicurative regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.

Il perito sottopone al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni concernenti in particolare:

- a) il tasso d'interesse tecnico e le altre basi tecniche;
- b) le misure da prendere in caso di sottocopertura.

Se il Consiglio di Amministrazione non si attiene alle raccomandazioni del perito in materia di previdenza professionale e la sicurezza della Cassa pensioni ne sembra minacciata, il perito ne informa l'autorità di vigilanza.

Il perito è vincolato alle direttive dell'autorità di vigilanza. Egli è tenuto a informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione della Cassa pensioni richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

1.3.3 Consulente per la protezione dei dati

Ai sensi della Legge sulla protezione dei dati, la Cassa pensioni, nel suo ruolo di organo federale, è tenuta a nominare un

consulente per la protezione dei dati. I relativi compiti sono disciplinati nella Legge sulla protezione dei dati.

La Cassa pensioni garantisce che

- a) il consulente per la protezione dei dati non sia vincolato a istruzioni dai superiori di linea, dai membri della Direzione (incl. il Direttore) e neanche dal Consiglio di Amministrazione;
- b) al consulente per la protezione dei dati sia concesso l'accesso a tutte le informazioni rilevanti;
- c) il consulente per la protezione dei dati venga informato in caso di violazione della sicurezza dei dati;
- d) i dati di contatto del consulente per la protezione dei dati vengano pubblicati e comunicati all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

2 Costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione

2.1 Basi

In base all'art. 65b LPP e 48e OPP2 le istituzioni di previdenza sono tenute a definire in un regolamento le norme per la costituzione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione.

Le passività documentate nel rendiconto annuale della Cassa pensioni si compongono delle seguenti posizioni tecnico-assicurative:

- a) capitale di previdenza degli assicurati attivi;
- b) capitale di previdenza dei beneficiari di rendita;
- c) accantonamenti tecnici.

L'importo dei capitali di previdenza, degli accantonamenti tecnici e delle riserve è calcolato dal perito della Cassa pensioni in conformità alla legge e ai regolamenti e secondo i principi riconosciuti, tenendo conto delle direttive emanate dalla Camera degli esperti di casse pensioni nonché delle basi tecnico-assicurative generalmente valide. È necessario rispettare il principio della continuità.

Per «accantonamenti tecnici» si intende un importo riservato per coprire un impegno già noto o prevedibile, il quale può avere un effetto negativo sulla situazione finanziaria della Cassa pensioni ai sensi dell'art. 44 OPP2. In questo modo si garantisce la sicurezza di riuscire a coprire gli impegni assunti nei confronti degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita. L'accantonamento tecnico si costituisce a prescindere dalla situazione finanziaria della Cassa pensioni.

Per rafforzare la sua situazione finanziaria, oltre agli accantonamenti tecnici, la Cassa pensioni può costituire riserve e fondi supplementari. Per «riserve e fondi» si intendono in questo contesto gli importi specificatamente dichiarati per coprire eventuali impegni che insorgono dopo la data di chiusura del bilancio.

2.2 Basi tecnico-assicurative

La Cassa pensioni utilizza le basi tecnico-assicurative raccomandate dal perito e approvate dal Consiglio di Amministrazione. Le basi applicate vengono di volta in volta pubblicate nell'allegato al Rendiconto annuale. Per determinare i valori attuali delle prestazioni future si ricorre al metodo collettivo.

La Cassa pensioni utilizza il tasso d'interesse tecnico pubblicato nell'attuale Regolamento di previdenza.

2.3 Capitale di previdenza degli assicurati attivi

Per tutelare i diritti acquisiti dagli assicurati attivi alla data di chiusura del bilancio, si accantona la somma delle prestazioni di uscita o di libero passaggio in conformità al regolamento in vigore o alla LFLP.

Dal capitale di previdenza degli assicurati attivi sono escluse le prestazioni di uscita individuali eventualmente esistenti ai sensi dell'art. 15 LFLP. Se l'avere di vecchiaia LPP ai sensi

dell'art. 18 LFLP o l'importo minimo della prestazione di uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP superano il capitale di previdenza degli assicurati attivi, si accantona un supplemento corrispondente.

2.4 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendita

Per poter garantire ai beneficiari di rendita la consistenza e l'importo delle rendite correnti alla data di chiusura del bilancio, ogni anno viene calcolato e accantonato il valore attuale delle rendite correnti e future. Il calcolo si basa sulle suddette basi tecnico-assicurative.

2.5 Accantonamenti tecnici

I necessari accantonamenti tecnico-assicurativi della Cassa pensioni sono i seguenti:

- a) l'accantonamento per i casi AI in sospeso;
- b) l'accantonamento per le perdite di pensionamento;
- c) la riserva per variazioni del rischio;
- d) accantonamenti supplementari.

L'accantonamento per i casi AI in sospeso viene costituito per delimitare le possibili conseguenze finanziarie future di casi già noti di incapacità al lavoro alla data di chiusura del bilancio.

La Cassa pensioni sceglie le proprie basi tecniche in modo tale da garantire un finanziamento il più possibile privo di ridistribuzioni delle prestazioni di vecchiaia sul lungo periodo. Se il tasso di conversione stabilito dal Regolamento di previdenza dovesse essere superiore al tasso di conversione corretto sotto il profilo tecnico-assicurativo, a ogni caso di pensionamento con riscossione di una rendita si assisterebbe a una perdita tecnico-assicurativa risp. contabile. In tal caso, il perito può proporre un accantonamento tecnico a copertura di tali lacune di finanziamento, che può quindi essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I rischi di decesso e di invalidità sono soggetti per esperienza a oscillazioni. Nel breve periodo un susseguirsi non prevedibile di casi di decesso e/o invalidità può portare a un notevole onere finanziario per la Cassa pensioni. Sebbene i contributi di rischio regolamentari incassati ogni anno riescano a coprire i sinistri mediamente attesi, è possibile coprire solo parzialmente le oscillazioni dell'andamento del rischio a breve termine. Per questo motivo è necessario costituire un accantonamento apposito.

La riserva per variazioni del rischio necessaria per le prestazioni regolamentari è determinata in modo tale da consentire di coprire con una probabilità del 99% le oscillazioni future subite dall'onere annuo dei sinistri.

A causa di eventi imprevisi o particolari, la Cassa pensioni può, in base a raccomandazione motivata per iscritto del

perito in materia di previdenza professionale e nel rispetto dei principi riconosciuti, costituire degli accantonamenti supplementari, estinguere del tutto o parzialmente gli accantonamenti esistenti, alimentare gli accantonamenti al di sotto della rispettiva grandezza di riferimento o costituirli gradualmente.

Attingendo al fondo per l'indennità di rincaro sulle rendite il Consiglio di Amministrazione può finanziare indennità di rincaro su singole o tutte le prestazioni di rendita. Ai sensi del Regolamento di previdenza, il fondo per l'indennità di rincaro sulle rendite viene alimentato con i relativi contributi dei datori di lavoro, se la riserva per variazioni di valore della Cassa pensioni ha raggiunto il suo valore target. Se il fondo per l'indennità di rincaro sulle rendite raggiunge il 4% del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare in merito all'utilizzo dell'importo eccedente.

2.6 Riserva per variazioni di valore

Le riserve per variazioni di valore servono a compensare le oscillazioni degli investimenti di capitale.

Il volume target delle riserve per variazioni di valore viene determinato in funzione della strategia d'investimento della Cassa pensioni e mediante un approccio economico-finanziario.

Per determinare la riserva per variazioni di valore target si utilizzano le caratteristiche di rendimento e di rischio delle singole categorie della strategia d'investimento, la ponderazione della strategia d'investimento, il rendimento teorico e un orizzonte temporale di 1 anno. Il livello di sicurezza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in considerazione della struttura delle consistenze e ammonta al 97.5%.

2.7 Fondi liberi e loro utilizzo

Si originano fondi liberi solo nel momento in cui gli accantonamenti tecnico-assicurativi necessari sono stati effettuati e le riserve per variazioni di valore hanno raggiunto il loro obiettivo.

I fondi liberi disponibili al termine di un esercizio, conformemente ai Principi per l'utilizzo di fondi liberi (Partecipazione alle eccedenze), vengono di norma accreditati a titolo di interesse supplementare agli assicurati attivi e ai beneficiari di rendita di vecchiaia e di vedovanza legittimati. In merito all'ulteriore utilizzo dei fondi liberi rimanenti nella chiusura annuale la decisione spetta, come da Statuto, all'Assemblea dei Delegati su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

2.8 Modifica delle disposizioni per la costituzione di accantonamenti e riserve per variazioni

In caso di variazioni nella struttura delle consistenze o degli impegni o di aggiornamenti delle basi tecnico-assicurative, le presenti disposizioni per la costituzione di accantonamenti e riserve per variazioni vengono esaminate dal perito in ma-

teria di previdenza professionale e, se necessario, modificate dal Consiglio di Amministrazione.

3 Investimento patrimoniale

3.1 Principi

Il presente regolamento stabilisce i principi, le direttive, le mansioni e le competenze da osservare nella amministrazione patrimoniale della Cassa pensioni.

3.1.1 Obiettivi

L'obiettivo d'investimento della Cassa pensioni è conseguire un rendimento sostenibile al fine di assicurare sul lungo termine gli obblighi regolamentari di prestazioni nei confronti dei destinatari.

Le priorità della amministrazione patrimoniale sono gli interessi finanziari dei destinatari.

L'amministrazione patrimoniale deve altresì garantire il mantenimento duraturo dell'equilibrio finanziario della Cassa pensioni.

3.1.2 Amministrazione

Il patrimonio deve essere gestito in modo tale che:

- le prestazioni promesse possano essere sempre pagate nei termini concordati;
- sia rispettata la capacità di rischio sostenibile nell'ambito della politica d'investimento e in tal modo sia garantita la sicurezza delle prestazioni promesse;
- nel quadro della capacità di rischio sia massimizzato il rendimento complessivo (rendimento corrente più variazioni di valore), in modo che sul lungo termine sia possibile ottenere il maggior contributo possibile al mantenimento del valore reale delle prestazioni in capitale e sotto forma di rendita;
- oltre agli aspetti economici, si tengano debitamente in considerazione anche gli aspetti sociali ed ecologici.

La capacità di rischio della Cassa pensioni dipende principalmente dalla situazione finanziaria, nonché dalla struttura e dalla stabilità del gruppo dei destinatari.

3.1.3 Sostenibilità

La Cassa pensioni definisce i tre seguenti principi per una politica degli investimenti sostenibile:

- nell'attività d'investimento si tengono in considerazione gli aspetti della sostenibilità; la Cassa pensioni si fa attivamente carico della propria responsabilità in tutte le categorie d'investimento;
- la strategia della sostenibilità è incentrata su norme accettate a livello globale;
- in primo piano vi è il dialogo; in forma integrativa si possono prevedere esclusioni.

3.1.4 Investimento

Gli investimenti patrimoniali:

- sono effettuati prevalentemente in immobili e investi-

menti liquidi, ben negoziabili e di elevato livello qualitativo;

- sono ripartiti su differenti categorie d'investimento, mercati, valute, comparti e settori;
- sono effettuati in investimenti che fruttano un rendimento complessivo conforme al mercato;
- si svolgono nel rispetto delle disposizioni e delle direttive di legge delle autorità di vigilanza competenti.

3.1.5 Strumenti

Per l'attuazione della strategia di investimento, la Cassa pensioni si avvale dei seguenti strumenti:

- un'organizzazione degli investimenti e una regolamentazione delle competenze atte a garantire un processo decisionale efficiente e strutturato in base al principio del controllo multiplo;
- un programma di informazione del management basato sul livello, affinché gli organi responsabili possano disporre di informazioni dirigenziali attendibili;
- processi di pianificazione e controllo per la gestione di un piano di liquidità, per analisi periodiche dei risultati d'investimento e della capacità di rischio, al fine di determinare i requisiti della strategia di investimento e di verificare il raggiungimento degli obiettivi.

3.2 Integrità e lealtà nella amministrazione patrimoniale

Tutte le persone e le istituzioni coinvolte nella gestione patrimoniale della Cassa pensioni si impegnano a rispettare i principi di lealtà e integrità nell'amministrazione patrimoniale sanciti dalla legge (art. 51b cpv. 1 LPP e art. 48f-h OPP 2).

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse dell'istituto. In particolare, è fatto loro divieto di:

- sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running);
- compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall'istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
- ridistribuire la composizione dei depositi dell'istituto in assenza di un interesse economico di quest'ultimo.

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all'art. 51b cpv. 1 LPP, nonché di rispettare gli art. 48g-l OPP 2.

Le suddette persone e istituzioni sono inoltre tenute all'osservanza della Carta ASIP (ASIP Associazione svizzera delle

istituzioni di previdenza) o di un’analoga regolamentazione. L’attività di investimento patrimoniale serve esclusivamente agli interessi della Cassa pensioni.

3.3 Sostenibilità

Ai sensi del proprio obbligo di diligenza fiduciario, la Cassa pensioni è consapevole della propria responsabilità economica, ecologica e sociale, nonché dell’importanza di una gestione aziendale responsabile in riferimento all’amministrazione patrimoniale. La Cassa pensioni svolge questo ruolo come investitore istituzionale.

3.3.1 Dialogo

Per tutelare gli interessi dei destinatari, la Cassa pensioni può svolgere un dialogo diretto con le imprese e può assegnare l’incarico a un soggetto terzo che disponga dei requisiti (competenza, esperienza, diritto di codeterminazione della Cassa pensioni, qualità e metodo) necessari in questo ambito.

3.3.2 Esclusioni

La Cassa pensioni esclude in particolare le imprese che violano leggi svizzere, ordinanze o accordi internazionali ratificati dalla Svizzera.

3.3.3 Esercizio dei diritti degli azionisti

La Cassa pensioni esercita i diritti degli azionisti ai sensi alle disposizioni di legge e tenendo in considerazione i principi di un investimento patrimoniale sostenibile.

Il Consiglio di Amministrazione come organo strategico supremo decide sulla procedura per l’esercizio dei diritti di voto, in particolare sull’eventuale elezione di un consulente esterno. Inoltre, stabilisce la procedura per un’attuazione efficiente dell’esercizio del diritto di voto.

Principi e linee guida

I diritti di voto e di nomina delle azioni – detenute direttamente dalla cassa pensioni, in un fondo a investitore unico da lei controllato o in un investimento collettivo con diritto di voto concesso – di società svizzere, quotate in Svizzera o all’estero, vengono esercitati nell’interesse degli assicurati, e almeno per i seguenti punti all’ordine del giorno:

- elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del presidente del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente;
- retribuzioni del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e del Consiglio consultivo;
- modifiche dello statuto sul tema delle retribuzioni.

Per la valutazione delle richieste, la Cassa pensioni si orienta all’interesse a lungo termine degli azionisti. Al centro è posta la durevole prosperità della Cassa pensioni.

Gli interessi degli assicurati si considerano preservati se i voti/le nomine avvengono soprattutto nell’interesse (finanziario) a

lungo termine degli azionisti della società. A tal fine, si presta attenzione a che il valore d’impresa della società interessata sia massimizzato nel lungo termine. Pertanto, nell’esercizio dei diritti di voto, le istanze decisionali si orientano ai principi: rendimento, sicurezza, liquidità e durata (art. 71 LPP: Principi dell’amministrazione del patrimonio).

I diritti di voto vengono esercitati in accordo con il Consiglio di Amministrazione, se le richieste non sono in contrasto con gli interessi degli assicurati e in particolare

- corrispondono a un orizzonte di investimento a lungo termine;
- contribuiscono a una corporate governance equilibrata;
- considerano il concetto dello sviluppo sostenibile, in particolare la sostenibilità economica, come pure la responsabilità ambientale e sociale dell’impresa.

Pubblicazione

Il comportamento di voto viene reso noto agli assicurati una volta all’anno in una relazione di sintesi. Rifiuti o astensioni vengono menzionati.

3.3.4 Rischi climatici

Nelle proprie decisioni d’investimento la Cassa pensioni tiene in considerazione i rischi climatici cui sono esposti gli investimenti. L’obiettivo è quello di ridurre sul lungo termine l’impronta ecologica, ad esempio tramite misure strutturali sugli immobili detenuti direttamente oppure attraverso il suddetto dialogo e/o le esclusioni.

3.3.5 Gestione immobiliari

La Cassa pensioni orienta verso uno sviluppo sostenibile il proprio portafoglio immobiliare diretto; in tal modo riduce i rischi, ottimizza i rendimenti sul lungo termine ed esercita la propria responsabilità nei confronti di ambiente e società. Di conseguenza pianifica, realizza e amministra i propri investimenti immobiliari diretti e gestisce il proprio portafoglio in considerazione di aspetti sostenibili.

3.4 Gestori patrimoniali e manager del portafoglio immobiliare

3.4.1 Gestori patrimoniali

I gestori patrimoniali sono responsabili della gestione del portafoglio di singoli segmenti di titoli, nel quadro di mandati di gestione chiaramente definiti.

La gestione patrimoniale può essere affidata solo a persone o istituzioni che soddisfino i requisiti di cui all’art. 48 f cpv. 2 ff OPP2. La manutenzione e gestione di immobili non sono considerate gestione patrimoniale.

3.4.2 Manager del portafoglio immobiliare

I manager del portafoglio immobiliare sono responsabili della gestione e dell’amministrazione conforme al contratto degli immobili a loro contrattualmente assegnati.

3.4.3 Assegnazione del mandato

La Cassa pensioni è tenuta a effettuare i suoi investimenti a condizioni conformi al mercato. Le condizioni di mercato non dipendono soltanto dal prezzo, bensì anche dal rapporto qualità/prezzo (art. 51c LPP). Ai fini della valutazione occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con trasparenza (art. 48i OPP 2). La rinuncia alla richiesta di offerte alternative deve essere motivata e approvata dalla Commissione d'investimento.

Il processo decisionale per l'assegnazione del mandato deve essere strutturato in modo chiaro e trasparente. Il processo viene verbalizzato in modo da poter essere compreso e dunque verificato anche successivamente da soggetti terzi indipendenti.

In seguito alla sottoscrizione del contratto ha luogo una verifica periodica dei mandati esistenti. La verifica si basa sui criteri stabiliti. I risultati vanno sottoposti alla Commissione d'investimento affinché decida su come procedere.

I nuovi mandati sono pubblicati secondo un processo stabilito. Tale processo si basa sui seguenti pilastri:

- a) la Commissione d'investimento assegna l'incarico di pubblicare un mandato;
- b) esecuzione della pubblicazione con descrizione scritta dettagliata della mansione;
- c) valutazione dei risultati;
- d) la Commissione d'investimento decide su come procedere.

Contratto di mandato

Si devono rispettare le prescrizioni previste all'art. 48k OPP 2. La chiara definizione della remunerazione e la gestione dell'obbligo di cessione e comunicazione riguardo a retrocessioni e altri vantaggi finanziari devono essere fissate in una convenzione scritta.

3.5 Sorveglianza e resoconto

Un resoconto professionale, periodico e adeguato ai livelli deve garantire che gli organi e le unità competenti responsabili dispongano di informazioni complete e significative che consentano di esercitare la competenza gestionale loro conferita.

La Cassa pensioni redige ogni anno un rapporto per i destinatari, in cui illustra le attività di investimento e i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio appena conclusosi.

3.6 Direttive generali d'investimento

Devono sempre essere rispettate tutte le disposizioni e le direttive in materia di investimenti, in particolare quelle della LPP e della OPP 2. In caso di divergenze rispetto alle direttive della OPP 2, devono essere espresse le motivazioni per tale estensione.

Nell'ambito delle vigenti norme di legge, il Consiglio di Amministrazione emana le presenti direttive per gli investimenti improntate alle esigenze specifiche della Cassa pensioni e

soprattutto alla sua capacità di rischio. Tali direttive si concretizzano sotto forma di una struttura patrimoniale da prefiggersi a lungo termine (asset allocation strategica).

Nel definire tale struttura patrimoniale strategica saranno prese in considerazione la capacità di rischio della Cassa pensioni nel quadro della politica d'investimento, nonché le caratteristiche di rendimento e di rischio a lungo termine delle differenti categorie d'investimento.

Al fine di sfruttare le prospettive di mercato, vengono emanate le cosiddette fasce tattiche di applicazione, all'interno delle quali è possibile discostarsi dalla struttura patrimoniale strategica.

La realizzazione di utili a breve termine non è prioritaria.

Le direttive d'investimento, la struttura patrimoniale strategica e le fasce tattiche di applicazione vanno verificate periodicamente o a seguito di eventi straordinari e, se necessario, debitamente adeguate. La vigente struttura patrimoniale strategica è illustrata nel capitolo 3.7. Le corrispondenti direttive e limitazioni si riferiscono sempre ai valori di mercato (cfr. capitolo 3.8) o a uno speciale schema di addebito per i derivati (cfr. capitolo 3.9.7).

3.7 Struttura patrimoniale strategica

Il patrimonio è gestito nell'ambito di un processo d'investimento chiaramente definito. Ciò implica la definizione di un'asset allocation strategica (SAA), ossia una ripartizione degli investimenti da perseguire nel lungo periodo, e di fasce tattiche di applicazione.

La SAA serve come parametro di riferimento per valutare i risultati raggiunti. A tal fine, è necessario definire indici di riferimento adeguati per tutte le categorie di investimento.

Le SAA, le fasce di applicazione e gli indici di riferimento sono elencati nell'allegato al presente regolamento d'investimento.

3.8 Principi di valutazione

In linea di principio, alla data di chiusura del bilancio tutti gli attivi devono essere valutati in base ai valori di mercato. A questo scopo sono determinanti i corsi rilevati da una società di controllo degli investimenti. Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 48 OPP 2 e dello Swiss GAAP FER 26 cifra 3.

Il valore attuale degli immobili viene calcolato al valore di reddito o secondo un altro metodo generalmente riconosciuto, quale per esempio il metodo del discounted cash flow.

Se per un determinato bene patrimoniale non si conosce o non si può stabilire il valore attuale, in via del tutto eccezionale si utilizza il valore d'acquisto, dedotte le perdite di valore identificabili.

3.9 Indice di riferimento (benchmark)

Per ogni categoria d'investimento deve essere stabilito un indice di riferimento (benchmark). Di regola, si tratta di un

indice di mercato trasparente. Con l'aiuto di questi indici e della ponderazione neutrale in linea con la struttura patrimoniale strategica viene calcolato un indice di riferimento specifico per la Cassa pensioni (benchmark strategico). I risultati d'investimento conseguiti vengono confrontati con il benchmark strategico. Sulla base di questo confronto si determina e si valuta il grado di successo nell'attuazione della strategia d'investimento.

3.10 Direttive di investimento per singole categorie d'investimento

3.10.1 Depositi vincolati presso le Banche

I depositi vincolati possono essere effettuati presso le Banche Raiffeisen assicurate e presso Raiffeisen Svizzera alle normali condizioni di mercato.

I depositi vincolati sono inoltre consentiti anche presso altre banche di prim'ordine in Svizzera.

3.10.2 Obbligazioni

Obbligazioni CHF (nazionali ed estere)

Sono ammessi investimenti in titoli di credito di debitori domiciliati in Svizzera e all'estero denominati in franchi svizzeri. L'universo di investimento è rappresentato dal benchmark definito. Per contratto possono essere esclusi investimenti in determinati paesi.

È consentito investire soltanto in debitori che siano stati classificati con un investment grade da AAA a BBB- (secondo Standard & Poor's e Moody's) da una agenzia di rating riconosciuta. Se il rating non è disponibile, si ricorre a un rating bancario. In caso di declassamento del rating, l'adeguamento necessario deve essere effettuato entro 90 giorni. La Commissione d'investimento può emanare regolamentazioni eccezionali.

Obbligazioni in valute estere

L'universo di investimento è rappresentato dal benchmark definito. Per contratto possono essere esclusi investimenti in determinati paesi. È consentito investire in debitori che siano stati classificati come un investment grade da AAA a BBB- (secondo Standard & Poor's e Moody's) da una agenzia di rating riconosciuta. Se il rating non è disponibile, si ricorre a un rating bancario. In caso di declassamento del rating, l'adeguamento necessario deve essere effettuato entro 90 giorni. La Commissione d'investimento può emanare regolamentazioni eccezionali.

3.10.3 Ipoteche

La concessione diretta di ipoteche si svolge esclusivamente nei confronti di terzi. Non si assegnano ipoteche direttamente ai destinatari. È possibile incaricare fornitori di servizio esterni per l'acquisizione e la gestione delle ipoteche.

È ammesso anche il finanziamento di ipoteche attraverso una piattaforma d'investimento collettiva.

3.10.4 Azioni

Azioni Svizzera

Qualità: si acquistano preminentemente azioni della migliore qualità, avendo cura di realizzare una diversificazione equilibrata.

Negoziabilità: possono essere acquisiti solo titoli quotati in borsa.

Forma d'investimento: sono ammessi sia investimenti singoli sia investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP2.

Azioni Estero

Gli investimenti sono effettuati principalmente in azioni comprese in un indice di mercato. Si deve prestare attenzione a una diversificazione equilibrata e a una buona qualità.

Sono ammessi investimenti azionari diretti e investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP2.

3.10.5 Securities lending

Il securities lending non è consentito qualora ne risulti un impedimento dell'esercizio dei diritti di voto.

3.10.6 Investimenti alternativi

È consentito effettuare investimenti alternativi soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati (art. 53, cpv. 4 OPP2). Non è consentito investire in investimenti soggetti all'obbligo di versamento suppletivo ai sensi dell'art. 50, cpv. 4 OPP2.

Per investimenti alternativi si intendono, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. e OPP2 e dell'art. 53 cpv. 3 OPP2, le seguenti categorie d'investimento (elenco non esaustivo, in ordine alfabetico):

- Insurance Linked Securities
- Private Debt
- Private Equity
- Senior Secured Loans

Si deve perseguire una correlazione il più ridotta possibile rispetto alle altre categorie d'investimento. La selezione degli impegni è eseguita dalla Commissione d'investimento, sulla base di un controllo di due diligence. Non è consentito acquisire partecipazioni dirette.

Crediti con condizioni di rimborso

In base all'art. 50, cpv. 4 OPP2, gli investimenti alternativi in deroga all'art. 53, cpv. 4 OPP2 sono possibili anche in investimenti diretti della forma d'investimento sottostante:

Obbligazioni postergate senza durate fisse e con condizioni di rimborso che eventualmente potrebbero portare a un deficit di capitale totale o parziale.

3.10.7 Impiego di strumenti derivati

In linea di principio, gli investimenti della Cassa pensioni sono effettuati in valori di base.

Gli strumenti finanziari derivati, come ad esempio le operazioni a termine (future, forward, swap) e le opzioni, sono impiegati solo a scopo integrativo.

Tutti gli impegni che possono risultare dall'impiego di tali strumenti devono sempre essere coperti da liquidità (per le operazioni volte a incrementare l'esposizione) o da investimenti di base (per le operazioni volte a ridurre l'esposizione). La creazione di un effetto leva (= assunzione occulta di credito) e la vendita allo scoperto di investimenti di base sono severamente proibite.

Per il rispetto delle direttive d'investimento (cfr. capitolo 3.7), è fondamentale la cosiddetta «delta adjusted exposure».

Nel caso di operazioni non standardizzate (OTC, opzioni d'acquisto, ecc.), la controparte deve avere come minimo un rating A (Standard & Poor's) o A2 (Moody's).

3.11 Immobili

3.11.1 Investimenti diretti

Principio

La Cassa pensioni si prefigge un portafoglio immobiliare ben diversificato a livello regionale in base a criteri di rischio e di rendimento. L'investimento diretto nel portafoglio immobiliare Svizzera costituisce la colonna portante della strategia immobiliare, con particolare attenzione agli immobili residenziali. Non sono ammessi investimenti diretti in immobili utilizzati dal datore di lavoro. Per una diversificazione orizzontale (settoriale) e verticale (geografica), è possibile investire in investimenti immobiliari indiretti in Svizzera e all'estero.

Con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione sono ammessi anche investimenti immobiliari diretti all'estero.

Criteri d'investimento

Nell'inserimento degli immobili nel portafoglio immobiliare occorre considerare il rendimento conseguibile in maniera sostenibile a lungo termine, che deve essere in linea con il previsto rendimento complessivo del portafoglio degli investimenti immobiliari diretti.

La scelta dell'ubicazione deve tenere conto dello sviluppo economico della regione, attuale e futuro. Gli investimenti si concentreranno su immobili/progetti nei grandi agglomerati urbani, nonché nei centri principali e nei centri regionali ben serviti dall'infrastruttura pubblica.

Per singolo immobile/progetto occorrerà prefiggersi un volume d'investimento minimo di CHF 5 milioni. Il valore massimo dei singoli investimenti non può superare CHF 90 milioni. L'investimento è in primo luogo incentrato sugli immobili di recente costruzione o sui progetti di nuovi edifici. Gli immobili che necessitano di risanamento devono essere di buona qualità.

Gli investimenti sono effettuati in immobili esistenti, in progetti di costruzione e di ampliamento autorizzati, per i quali è possibile prevedere i rischi. Sono ammessi gli investimenti immobiliari nel diritto di superficie e nella proprietà.

Obiettivi di rendimento

Gli obiettivi di rendimento sono fissati annualmente dalla Commissione d'investimento in base agli standard di mercato.

Valutazioni

Le acquisizioni devono essere valutate da un esperto riconosciuto, nonché da un perito indipendente (secondo parere).

Gli immobili in portafoglio sono valutati annualmente da un perito indipendente. Le stime vanno effettuate in maniera trasparente e applicando i metodi comunemente in uso sul mercato.

Utilizzo

Concentrazione primaria sull'utilizzo abitativo. Sono ammessi gli investimenti in superfici commerciali, logistiche o in immobili e progetti adibiti a uso misto. Sono esclusi gli investimenti in strutture per il tempo libero o in parchi tematici.

Disinvestimenti

Il portafoglio è soggetto a verifiche periodiche. Gli immobili che non soddisfano più i requisiti di qualità possono essere alienati.

3.11.2 Investimenti indiretti

Oltre agli investimenti immobiliari diretti, gli investimenti immobiliari indiretti devono servire alla diversificazione orizzontale e verticale. È possibile investire in investimenti immobiliari indiretti quotati e non quotati, svizzeri ed esteri.

Limiti

Per ogni titolo non è consentito superare il limite del 20% della posizione normale strategica del portafoglio immobiliare o il 5% del portafoglio complessivo ai sensi dell'art. 54b OPP 2.

Allocazione

L'allocazione complessiva in investimenti indiretti non deve superare il 60% della posizione normale strategica del portafoglio immobiliare.

3.11.3 Regolamentazione delle competenze

Direzione

- Preselezione di investimenti diretti/indiretti e formulazione della proposta alla Commissione d'investimento;
- attuazione dei casi approvati;
- investimenti fino a CHF 500'000.

Commissione d'investimento

- Valutazione delle proposte della Direzione conformemente agli obiettivi strategici, alle norme di legge (OPP 2) e alle disposizioni regolamentari;
- decisioni di investimento e disinvestimento; per gli immobili diretti > CHF 50 milioni è necessario il consenso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la definizione e il controllo della strategia immobiliare e per il controllo delle operazioni autorizzate dalla Commissione d'investimento ed effettuate dalla Direzione. La Commissione d'investimento riferisce al Consiglio di Amministrazione una volta ogni trimestre.

3.12 Gestione dei rischi

In linea di principio, gli investimenti sono effettuati in valori di base. L'utilizzo di strumenti derivati è ammesso ai sensi dell'art. 56a OPP2 (impiego di strumenti finanziari derivati). Gli strumenti sono impiegati principalmente a copertura dei seguenti settori:

- coperture valutarie;
- copertura del corso degli investimenti azionari basati su un indice;
- copertura del tasso.

Gli strumenti sono selezionati e impiegati in base alla decisione della Commissione d'investimento.

Ai sensi dell'art. 56a cpv. 3 OPP2 sono consentite solo operazioni coperte. Tutti gli impegni che possono risultare dall'impiego di tali strumenti devono sempre essere coperti da liquidità (per le operazioni volte a incrementare l'esposizione) o da investimenti di base (per le operazioni volte a ridurre l'esposizione). Le vendite allo scoperto di investimenti di base sono severamente proibite. Le operazioni effettuate non devono esercitare effetti di leva sul patrimonio complessivo (art. 56a cpv. 4 OPP2).

Nel caso di operazioni non standardizzate (OTC, opzioni d'acquisto, ecc.), la controparte deve avere come minimo un rating A (Standard & Poor's) o A2 (Moody's).

Per il rispetto delle direttive d'investimento del Consiglio di Amministrazione (cfr. capitolo 3.7), è fondamentale la «delta adjusted exposure», ossia l'impegno effettivo in considerazione delle operazioni con derivati esistenti.

4 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2024 e sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2024.

Allegato: Strategia d'investimento

Categorie d'investimento	Posizione normale strategica in %	Fascia tattica di applicazione in %		Indice di riferimento
		Minimo	Massimo	
Liquidità	3	0	20	Customized Benchmark: • 30% LIQUIDITÀ PFLO PERF • 35% FTSE CHF 1-MONTH EURODEPOSIT (CHF) • 35% FTSE CHF 3-MONTH EURODEPOSIT (CHF)
Obbligazioni				
Obbligazioni CHF	13	8	40	SBI AAA-BBB TR CHF
Obbligazioni VE hedged	8	0	15	Customized Benchmark: • 67% BLOOMBERG US CORPORATE TR HDG CHF • 33% MARKIT IBOXX CORP TR EUR HDG CHF
Ipoteche	4	0	10	Customized Benchmark: • 80% IPOTECHE DIRETTE PFLO PERF • 20% SBI DOMESTIC AAA-BBB 5-7Y (TR)
Azioni				
Azioni Svizzera	10	5	15	SPI TR CHF
Azioni USA hedged	12	7	17	MSCI USA NET HDG CHF
Azioni Europa escl. Svizzera hedged	4,5	1	8	MSCI EUROPE EX CH NET HDG CHF
Azioni Giappone hedged	1,5	0	3	MSCI JAPAN NET HDG CHF
Azioni Pacifico escl. Giappone hedged	1	0	3	MSCI PACIFIC EX JAPAN NET HDG CHF
Azioni Mercati emergenti	3	0	6	MSCI EMERGING MARKETS NET USD
Azioni Mondo Small Cap escl. Svizzera hedged	3	0	6	MSCI WORLD SMALL CAP EX CH INDEX NET TR HDG CHF
Immobili				
Immobili Svizzera diretti	22	12	32	KGAST IMMOBILIEN INDEX
Immobili Svizzera indiretti	3	0	6	Customized Benchmark: • 80% SXI REAL ESTATE FUNDS BROAD TR CHF • 20% SXI REAL ESTATE SHARES BROAD TR CHF
Immobili Estero	3	0	5	Customized Benchmark: • 33 $\frac{1}{3}$ % FIX 5% P.A. EUR • 33 $\frac{1}{3}$ % FIX 4% P.A. EUR • 33 $\frac{1}{3}$ % NCREIF FUND INDEX - OPEN END DIVERSIFIED CORE EQUITY EQUAL WEIGHT
Infrastruttura	3	0	5	Customized Benchmark: • 50% SNB SARON 3M +3,5% P.A. CHF • 50% CPI +5% P.A. USD
Investimenti alternativi	9	0	15	Customized Benchmark: • 44% CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC US PRIVATE EQUITY • 28% CS WESTERN-EUROPE LEVERAGED LOAN TR HDG EUR • 28% CS LEVERAGED LOAN INDEX TR USD
Totale patrimonio	100			
Copertura azionaria (investimenti indicizzati)*	50	0	100	

* A livello strategico viene coperto il 50% degli investimenti azionari indicizzati. In linea di principio, le coperture vengono acquistate «out of the money» (Tail Risk Hedging). La copertura porta a una quota azionaria implicita del 30% e a una liquidità del 8%. Questa strategia d'investimento implicita può essere utilizzata per i confronti di benchmark.

Coperture delle valute estere

Strategicamente le valute estere vengono coperte al 100% nei valori nominali e al 50% nei valori reali. Per ragioni di efficienza, per i valori reali liquidi il rischio di cambio viene coperto possibilmente al 100%, mentre per i valori reali illiquidi si rinuncia a una copertura.

Allegato: glossario

Spiegazione di termini importanti relativi alle attività di investimento in ordine alfabetico:

Benchmark	Parametro in base al quale viene misurato l'andamento del valore (la performance) di un investimento, di una categoria d'investimento o di un portafoglio. Anziché di benchmark si può parlare anche di valore di riferimento, indice di riferimento, indice di confronto o di mercato. Come benchmark si utilizzano ad esempio indici obbligazionari e azionari, i quali rappresentano un parametro per quanto riguarda l'andamento dei corsi di obbligazioni e azioni presso una borsa.
Delta adjusted exposure	Esposizione rettificata in considerazione dei derivati esistenti. Al riguardo risulta decisivo che l'esposizione sui derivati non solo corrisponda al prezzo pagato per il derivato (ad es. premio dell'opzione), bensì che si sia assunta un'esposizione supplementare nel valore di base sottostante. L'acquirente di un'operazione a termine o di un'opzione d'acquisto e il venditore di un'opzione put aumentano la propria esposizione nel valore di base. Il venditore di un'operazione a termine o di un'opzione call e l'acquirente di un'opzione put riducono la propria esposizione nel valore di base.
Diversificazione	Distribuzione della somma di investimento su più categorie d'investimento e/o mercati d'investimento. La moderna teoria del mercato finanziario come anche le esperienze pratiche dimostrano che la diversificazione contribuisce a ridurre i rischi di investimento. All'interno di un mercato azionario la diversificazione consente di ridurre i rischi specifici di un titolo e, se sufficientemente ampia, di arrivare a sostenere infine soltanto il rischio complessivo del mercato. La diversificazione internazionale degli investimenti riduce ulteriormente il rischio.
Infrastrutture	Gli investimenti infrastrutturali sono investimenti in attrezzature, servizi e impianti necessari al funzionamento della società. Si può distinguere indicativamente tra due settori di investimenti infrastrutturali: gli investimenti infrastrutturali economici (trasporti, approvvigionamento, reti di comunicazione) e sociali (istituti scolastici, sanità, sicurezza o tempo libero). In linea di principio i progetti infrastrutturali si possono suddividere in due categorie diverse. La prima categoria è costituita dai cosiddetti greenfield investments, ossia nuovi progetti infrastrutturali, come ad esempio la costruzione di un nuovo edificio scolastico. Della seconda categoria, quella dei «brownfield investments», fanno parte progetti risp. oggetti infrastrutturali esistenti che sono già in fase operativa
Insurance Linked Securities	Le insurance linked securities (ILS) sono sostanzialmente strumenti finanziari venduti a investitori, il cui valore è influenzato da un caso di sinistro assicurativo. Le insurance linked securities hanno una correlazione scarsa o addirittura nulla con i mercati finanziari più ampi, in quanto il loro valore è associato a rischi non finanziari, quali catastrofi naturali o rischi di longevità. In quanto titoli, le insurance linked securities possono essere (e di fatto sono) negoziate tra investitori e sul mercato secondario. Consentono agli assicuratori di ridurre i rischi e di ottenere capitale.
Private Debt	Per private debt si intende la messa a disposizione di capitale di terzi, principalmente da parte di investitori istituzionali, al di fuori del mercato dei capitali a imprese che, nella maggior parte dei casi, non presentano un rating di tipo investment grade. Questa forma di capitale di terzi è costituita di solito da titoli di debito senza rating illiquidi, collocati privatamente e in genere non cartolarizzati come titoli. A tale riguardo si distinguono due tipi di transazioni principali: da un lato il cosiddetto «direct lending», ossia la concessione diretta di capitale di terzi da parte di una banca a un'impresa senza ampia sindacazione. In questi casi i finanziatori sono prevalentemente fondi, che operano in autonomia o nell'ambito di club deals con un massimo di due o tre partner. I relativi volumi dei crediti sono piuttosto bassi. Dall'altro lato vi è il «syndicated lending». Una transazione in questo segmento di mercato vede coinvolti solitamente ben più di dieci partner di sindacazione guidati da una banca.

Private Equity

Il termine private equity include investimenti a lungo termine nel capitale proprio («equity») di società, i quali non sono negoziabili su un mercato secondario affermato (e per questo sono detti «private»). Gli obiettivi di finanziamento possono includere imprese e progetti. In senso lato, il termine può includere inoltre finanziamenti di capitale di terzi collocati o detenuti privatamente, in genere con un riferimento più o meno spiccato al capitale proprio. Questi finanziamenti con capitale di terzi sono noti prevalentemente con il termine «mezzanini» (dall'architettura: piano ammezzato), poiché a seguito del finanziamento complessivo di un progetto, ad es. in caso di un leveraged management buyout, vanno a colmare la lacuna di finanziamento tra il capitale proprio e il tradizionale finanziamento creditizio (ad es. senior bank loan). Il private equity ha schiuso ormai da tempo anche i mercati dei capitali pubblici nelle cosiddette transazioni PIPE (private investments in public equity), nell'ambito delle quali imprese quotate passano in proprietà privata mediante il fenomeno del going private.

Gli investimenti in private equity vengono effettuati soprattutto da un punto di vista finanziario, ma anche strategico. Ogni fase del ciclo vitale di un'impresa, dalla sua fondazione passando dalla fase di crescita e di saturazione del mercato fino al turnaround, rappresenta da un lato una crisi aziendale sotto forma di sfida, e dall'altro un'opportunità; il private equity può sostanzialmente risultare una forma di finanziamento interessante in ognuna di queste singole fasi. Per questo nell'ambito degli stadi del finanziamento è assolutamente obbligatorio differenziare tra venture/growth capital, buyout e special situation. Sulla base di questa differenziazione, è possibile distinguere come tipi di finanziamento principali il finanziamento della crescita, il leveraged finance e la ricapitalizzazione.

Senior Secured Loans

I senior secured loans (SSL) o leveraged loans sono crediti a imprese la cui solvibilità è inferiore alla qualità dell'investimento (investment grade), come nel caso del segmento high yield, o che non dispongono di un rating. Vengono concessi alle imprese da un consorzio bancario e sono negoziabili sul mercato secondario.

Dal momento che i loans sono garantiti (secured) e gestiti in via prioritaria (senior), in caso di fallimento ci si può attendere una quota di rimborso più elevata rispetto alle obbligazioni normali. Il tasso di interesse degli SSL si basa sul tasso del mercato monetario a breve termine. A questa base si aggiunge un margine che varia in funzione della solvibilità del debitore.

**Raiffeisen Cassa pensioni
società cooperativa**

Raiffeisenplatz
9001 San Gallo

raiffeisen.ch/cassa-pensioni

